

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 “CONCA DI SORA”
SORA (Frosinone)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

N. 27 del 17 Maggio 2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA IL CONSORZIO “CONCA DI SORA” E LA SOCIETA’ AGSM ENERGIA SPA.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette maggio presso la sede del Consorzio di Bonifica "Conca di Sora", via Santa Rosalia, 22

VISTE le leggi regionali del Lazio:

- 21 gennaio 1984 n. 4 " Norma in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica" e s.m.i;
- 7 ottobre 1994, n.50 " Nuove norme in materia di Bonifica e Consorzi di Bonifica" e s.m.i;
- 11 dicembre 1998 n. 53 " Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183" ;
- 10 agosto 2016, n. 12 " Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione Lazio " con particolare riferimento all'art. 11 " Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica" e successive modifiche e con riguardo al comma 3 del medesimo art. 11;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 novembre 2017 n. T00199, con cui è stato nominato il dott. Riccardo Casilli quale Commissario Straordinario dei Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora";

VISTO lo Statuto del Consorzio di bonifica "Conca di Sora";

PREMESSO CHE:

- tra il Consorzio e la Società AGSM Energia Spa è intercorso un rapporto di fornitura di energia elettrica in virtù del quale la Società ha provveduto all'emissione delle fatture di vendita delle quali il debitore non ha effettuato l'integrale pagamento;
- con ricorso monitorio depositato presso la cancelleria del Tribunale di Verona, la Società AGSM otteneva in data 12/05/2017 il decreto n. 2403/2017 con il quale ingiungeva al Consorzio il pagamento a saldo della fornitura di energia elettrica per un importo di € 61.931,28 di cui € 32.157,61 - oltre interessi e spese - immediatamente ed € 29.773,67 – oltre interessi e spese - entro 40 giorni dalla notifica;
- che il decreto, munito di formula esecutiva, veniva in data 06/07/2017 notificato al Consorzio, unitamente al precetto, per l'importo di € 32.157,61;

DATO ATTO:

- che in data 19/09/2017 la Società notificata un atto di pignoramento prezzo terzi, non iscritto a ruolo per dichiarazione negativa del terzo pignorato;
- che il Consorzio si opponeva al decreto ingiuntivo sollevando questioni di illegittimità della pretesa creditoria;

CONSIDERATO che nella comparsa di costituzione del 26/01/2018, la Soc. AGSM si costituiva in giudizio chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per ulteriori € 29.773,67, con la condanna del Consorzio al pagamento della somma complessiva di € 61.931,28 oltre interessi e spese;

RILEVATO che nell'udienza del 15/02/2018, le parti chiedevano la concessione dei termini ex 183, comma 6° c.p.c. , accordata dal giudice;

DATO ATTO della manifestata volontà di entrambe le parti di addivenire ad una soluzione transattiva, a tacitazione di ogni pretesa, per effetto della quale il Consorzio si impegna a versare alla AGSM SPA, che accetta, la somma di € 35.000,00 omnia in luogo della maggior somma dovuta di € 61.931,28;

VISTA la proposta di transazione allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione, rimuovendo l'esposizione debitoria nei confronti della società e corrispondendo alla stessa la somma di € 35.000,00 con un abbattimento del debito del 45% circa;

ACQUISITO con nota del 16/05/2018, prot. 1185 il parere favorevole del Responsabile del settore Amministrativo in merito alla disponibilità delle somme occorrenti nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di approvare la proposta di transazione tra Consorzio e Società AGSM allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
- di precisare che con la sottoscrizione dell'atto di transazione il Consorzio, a tacitazione di ogni pretesa, offre la somma di € 35.000,00 con assegno circolare alla AGSM SpA che accetta l'importo e rinuncia ad ogni azione, ragione e diritto posto in essere dal Decreto e dalle domande formulate nell'opposizione;
- di dare atto che la somma risulta impegnata al cap. B0501 "Impianti irrigui" tra i residui passivi.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 4/1984.

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste secondo le modalità di legge.

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Riccardo Casilli)

F.TO Il Direttore
(Ing. Natalino Corbo)

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

SOCIETÀ AGSM ENERGIA SPA (C.F. e P.IVA: 02968430237), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *p.t.*, Giuseppe Stoppato, per brevità anche solo “**AGSM**”, con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Pasetto e Federica Buoso

e

CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI SORA, in persona del Commissario straordinario *p.t.*, per brevità anche solo “**Consorzio**” con sede sita in Sora (Fr - c.a.p. 03039) Via Santa Rosalia, n.22, partita i.v.a./cod. fisc. n.82004450605, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia Giaquinta (di seguito congiuntamente le “**Parti**”)

Premesso che:

- con ricorso monitorio depositato presso la cancelleria del Tribunale di Verona, iscritto al n. 5272/2017 R.G., AGSM chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 2403/2017 del 12 giugno 2017, depositato in data 13 giugno 2017 con il quale il Tribunale di Verona nella persona del Giudice, Dott.ssa Bellingeri Pierangela, ingiungeva al Consorzio di pagare in favore di AGSM, per la fornitura di energia elettrica, l'importo di euro 61.931,28 di cui: € **32.157,61**, oltre interessi come da domanda e le spese di procedura monitoria liquidate in € 406,50 per esborsi e € 2.455,25 per compensi e rimborso forfettario, oltre IVA E CPA da corrispondersi immediatamente; € **29.773,67**, oltre gli interessi come da domanda, da corrispondersi entro quaranta giorni dalla notifica del predetto decreto (di seguito il “**Decreto**”);
- il Decreto veniva munito di formula esecutiva limitatamente alla somma di € **32.157,61** e notificato, in data 06.07.2017, al Consorzio, unitamente all'atto di precetto;
- in data 19.09.2017, AGSM notificava al Consorzio atto di pignoramento presso terzi che, tuttavia, non iscriveva al ruolo, attesa la dichiarazione negativa del terzo pignorato;
- il 15 settembre 2017, il Consorzio opponeva il Decreto sollevando l'eccezione di illegittimità e genericità della pretesa creditoria; oltre che rilevare l'assenza di prove a supporto del credito azionato da AGSM;
- il giudizio veniva iscritto al n. 8778/2017 di R.G. presso il Tribunale di Verona e veniva assegnato al Giudice, Dott. Aliprandi (di seguito l'“**Opposizione**”);
- con comparsa di costituzione e risposta del 26.01.2018 si costituiva in giudizio AGSM, la quale, impugnando e contestando ogni avversa pretesa, chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del Decreto anche per l'importo di euro € 29.773,67; in via principale, il rigetto dell'Opposizione e delle domande avversarie, confermando in ogni sua parte il Decreto; in via subordinata, la condanna del Consorzio al pagamento della somma di euro 61.931,28, quale sorte

capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché le spese e compensi del giudizio di opposizione e della fase monitoria (oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta);

- all'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa tenutasi il 15.02.2018, il Consorzio chiedeva di sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto, concessa solo parzialmente in sede monitoria; per contro, AGSM si opponeva a tale richiesta e insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del Decreto con riguardo alla restante parte dell'importo di cui al Decreto;
- entrambe le Parti chiedevano, altresì, la concessione dei termini ex art. 183, co. 6°, c.p.c.;
- il Giudice concedeva i termini richiesti dalle Parti e rinviava all'udienza del 22.05.2018 riservandosi di deliberare sulla richiesta della provvisoria esecuzione all'esito delle memorie ex art. 183 c.p.c.;
- nelle more del deposito delle predette memorie, le Parti anche a mezzo dei proprio difensori, manifestavano la loro volontà di transigere tutte le questioni pendenti relative e comunque correlate alla controversia oggetto dell'Opposizione;
- pertanto, con il presente atto transattivo, il Consorzio e AGSM intendono addivenire ad una definizione transattiva di tutti i rapporti obbligatori intercorrenti tra di loro in relazione alla controversia oggetto dell'Opposizione, facendosi reciproche concessioni.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano il seguente accordo (di seguito l'“**Accordo**”):

- a. La premessa che precede, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
- b. Con la sottoscrizione dell'Accordo, il Consorzio, senza riconoscimento alcuno di ogni avversa pretesa e al solo scopo di evitare l'alea del giudizio pendente, si impegna a corrispondere in data 22.05.2018 ad AGSM, che a sua volta accetterà, a saldo e stralcio e a tacitazione definitiva di ogni pretesa riferibile alla controversia oggetto dell'Opposizione, l'importo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), comprensivo di spese legali e di ogni altro onere accessorio, mediante assegno circolare n... ..tratto dalla Banca.....
- c. Con la consegna della suindicata somma e salvo buon esito del titolo, AGSM rinuncia ad ogni azione, ragione e diritto posta a premessa del Decreto e per l'effetto rinuncia al Decreto e alle domande formulate nell'Opposizione.
- d. Consorzio accetta la rinuncia di AGSM di cui al punto precedente ed a sua volta rinuncia all'Opposizione.
- e. AGSM accetta la rinuncia del Consorzio di cui al punto precedente.
- f. Conseguentemente, le Parti, a mezzo dei difensori costituiti, si impegnano a comparire all'udienza del 22.5.2018 per ivi dichiarare la rinuncia al Decreto, agli atti dell'Opposizione e alle rispettive domande, a spese di lite integralmente compensate per effetto dell'intervenuta transazione.

- g. Con la conclusione e adempimento del presente Accordo, le Parti non avranno reciprocamente nulla più a pretendere l'una dall'altra in relazione alla controversia oggetto dell'Opposizione. In caso di revocatoria dell'Accordo per cause imputabili al Consorzio, o mancato rispetto del medesimo Accordo, verrà meno la sua efficacia e le Parti ritorneranno libere di coltivare le rispettive pretese e AGSM potrà agire anche in base al Decreto.
- h. Le spese di registrazione dell'Accordo saranno a carico del Consorzio.
- i. I difensori costituiti sottoscrivono l'Accordo sia per autentica delle firme dei rispettivi assistiti sia per rinuncia al vincolo di solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto senza riserva.

Verona, Sora,

SOCIETA' AGSM ENERGIA SPA

**In persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e leg. Rappr. p.t.**

Consorzio di Bonifica Conca di Sora

in persona del commissario straordinario p.t.

Avv. Paolo Pasetto e avv. Federica Buoso

Avv. Lucia Giaquinta

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 18/05/2019 al 26/05/2019.



Il Responsabile
(Dott.ssa Angela Musilli)